

Bruxelles, 16 maggio 2024
(OR. en)

9700/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0016(NLE)**

RECH 219
COMPET 529
IND 251
TELECOM 173

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9331/24
n. doc. Comm.:	5836/1/24 REV 1
Oggetto:	Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile - <i>Accordo politico</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 25 gennaio 2024 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento in oggetto¹.
2. L'obiettivo del regolamento è modificare il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC) al fine di introdurre un ulteriore obiettivo dell'impresa comune, vale a dire sostenere lo sviluppo di un ecosistema di intelligenza artificiale (IA) altamente competitivo e innovativo nell'Unione tramite lo sviluppo e la gestione di fabbriche di IA.

¹ Doc. 5836/1/24 REV 1.

3. La proposta di modifica fa parte della nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA annunciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2023, che mira a mettere la capacità di supercalcolo dell'Unione maggiormente a disposizione delle start-up europee innovative attive nel campo dell'IA per addestrare i loro modelli.
4. La proposta di modifica rappresenta una prosecuzione delle attività dell'attuale impresa comune EuroHPC. Amplia l'ambito di applicazione del regolamento vigente includendo le fabbriche di IA, definite come entità che forniscono un'infrastruttura di servizi di supercalcolo di IA composta, tra l'altro, da un supercomputer per l'IA, da un centro dati associato e da servizi di supercalcolo orientati all'IA.

II. LAVORI NELLE ALTRE ISTITUZIONI

5. Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 20 marzo 2024².

La proposta è stata deferita alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), che ha nominato la sig.ra Maria da Graça CARVALHO (PPE, PT) quale relatrice. Il Parlamento europeo ha votato la sua relazione nella plenaria tenutasi dal 22 al 25 aprile 2024.

III. CONCLUSIONE

6. La proposta di compromesso presentata dalla presidenza rappresenta un pacchetto nel complesso equilibrato che potrebbe consentire al Consiglio di raggiungere un accordo politico. A livello tecnico, tutte le delegazioni hanno appoggiato il testo della presidenza.
7. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo di compromesso della presidenza l'8 maggio 2024 e lo ha sottoposto al Consiglio per accordo politico nella sessione del Consiglio "Competitività" del 23 maggio 2024.

² Doc. 8361/24.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo³,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Parere del..., GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("legge sull'intelligenza artificiale") è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità dei valori dell'Unione.
- (2) Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio⁶, l'ambito dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di una ricerca e un'innovazione responsabili nell'ambito dell'IA affidabile ed etica, accompagnati dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace.
- (3) Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno della ricerca e dell'innovazione responsabili nell'IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative nel settore dell'IA affidabile per addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l'IA attraverso il regolamento (UE) 2024/..., la creazione di strutture di governance e il sostegno all'innovazione attraverso il piano coordinato sull'intelligenza artificiale.
- (4) Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell'Unione si trova nelle strutture dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ("impresa comune"), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l'iniziativa dell'Unione possa concretizzarsi. È quindi necessario introdurre un ulteriore obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA, da aggiungere ai sei obiettivi dell'impresa comune già esistenti.

⁵ Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (GU L ...).

⁶ Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj>).

- (5) Il nuovo obiettivo consentirebbe all'impresa comune di svolgere attività nei settori dell'acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer ottimizzati per l'IA per consentire l'apprendimento automatico e l'addestramento di modelli di IA per finalità generali. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo per l'ecosistema delle start-up nel settore dell'IA e l'ecosistema della ricerca e innovazione e a sviluppare applicazioni di IA dedicate e ottimizzate per essere eseguite sui suoi supercomputer. L'impresa comune dovrebbe anche essere autorizzata a nominare i soggetti ospitanti EuroHPC esistenti quali fabbriche di intelligenza artificiale se il soggetto ospitante può dimostrare che il suo supercomputer dispone di risorse di calcolo sufficienti per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, e a condizione che il soggetto ospitante attui l'insieme delle attività supplementari necessarie per sviluppare e sostenere l'ecosistema di intelligenza artificiale. Tali cambiamenti consentirebbero all'impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l'addestramento e lo sviluppo dell'IA su larga scala e la sua adozione nell'Unione, cosa che non è possibile con l'attuale regolamento. Le fabbriche di IA interagiranno tra di loro e con le pertinenti iniziative dell'Unione in materia di IA e, se del caso, possono interagire con i pertinenti ecosistemi di IA nazionali e le pertinenti iniziative nazionali in materia di IA.
- (6) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento a quella delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/... [legge sull'IA] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebiti ritardi.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):

"3 ter) "supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale": un supercomputer progettato principalmente per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di intelligenza artificiale;

3 quater) "fabbrica di intelligenza artificiale": un'entità centralizzata o distribuita che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo di intelligenza artificiale composta da un supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale o da una partizione di supercomputer dedicata all'intelligenza artificiale, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all'intelligenza artificiale e che attrae e riunisce i talenti per fornire le competenze necessarie all'utilizzo dei supercomputer per l'intelligenza artificiale;"

b) il punto 9) è sostituito dal seguente:

"9) "supercomputer EuroHPC": qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell'impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati che può essere un supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, ottimizzato per l'intelligenza artificiale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;"

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) sviluppare e gestire le fabbriche di intelligenza artificiale a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di intelligenza artificiale altamente competitivo e innovativo nell'Unione.";

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) il pilastro delle fabbriche di intelligenza artificiale per un'intelligenza artificiale etica e affidabile, che copre le attività per la fornitura di un'infrastruttura di servizi di supercalcolo orientata all'intelligenza artificiale, volta a sviluppare ulteriormente le capacità, le competenze e le abilità in materia di ricerca e innovazione dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale; le attività comprendono:

- i) l'acquisizione e la gestione di supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale, collocati in centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità;
- ii) l'adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di intelligenza artificiale;
- iii) la fornitura di accesso e di eque opportunità di accesso ai supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale o ai supercomputer EuroHPC adeguati con capacità di intelligenza artificiale, anche ampliandone l'uso a un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le start-up e le piccole e medie imprese;
- iv) la gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all'intelligenza artificiale a sostegno dell'ecosistema delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'ecosistema della ricerca e innovazione mediante il supporto algoritmico, il supporto per l'ulteriore sviluppo, l'addestramento, la prova, la valutazione e la convalida di sistemi e modelli di addestramento dell'intelligenza artificiale e il supporto per lo sviluppo di applicazioni emergenti di intelligenza artificiale su larga scala in aree strategiche come la salute e l'assistenza, i cambiamenti climatici, la robotica o la guida connessa e automatizzata;
- v) la gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer, anche per la parallelizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale per ottimizzare l'uso delle capacità di supercalcolo;
- vi) la gestione di altri servizi di supercalcolo per l'abilitazione dell'intelligenza artificiale;

- vii) l'attrazione, la riunione e la formazione di talenti per svilupparne le competenze e le abilità nell'uso dei supercomputer EuroHPC per l'intelligenza artificiale;
- viii) l'interazione con le altre fabbriche di intelligenza artificiale, rendendo i loro servizi accessibili in tutta Europa e cooperando con i centri di competenza e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative dell'Unione in materia di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale, le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia legate all'intelligenza artificiale, le pertinenti infrastrutture di ricerca europee e altre iniziative correlate.";

4) all'articolo 9, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera g):

"g) per i supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale si applicano i seguenti criteri di selezione aggiuntivi per i soggetti ospitanti:

- i) la vicinanza con un centro dati esistente o il collegamento ad esso tramite reti ad altissima velocità;
- ii) la visione, i piani e la capacità del soggetto ospitante di affrontare le sfide dell'ecosistema delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale, dell'ecosistema della ricerca e innovazione e della comunità di utenti dell'intelligenza artificiale, fornendo un servizio di supercalcolo centralizzato o distribuito di supporto orientato all'intelligenza artificiale;
- iii) la qualità e la pertinenza dell'esperienza e del know-how disponibili presso il team designato che si occuperà dell'ambiente di servizi di supercalcolo di supporto orientato all'intelligenza artificiale;

iv) i piani di interazione e cooperazione con altre fabbriche di intelligenza artificiale, con i centri di competenza EuroHPC e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti attività di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale e altre iniziative correlate;

v) le capacità esistenti e i piani futuri del soggetto ospitante per contribuire allo sviluppo del pool di talenti.";

5) all'articolo 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 bis e 6 bis:

"5 bis. Un soggetto ospitante esistente può presentare domanda per diventare una fabbrica di intelligenza artificiale. A seguito di un invito a manifestare interesse, il consiglio di direzione seleziona un soggetto ospitante esistente tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, sui criteri di selezione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera g), e a condizione che il soggetto ospitante possa dimostrare che il suo supercomputer EuroHPC dispone di risorse di calcolo sufficienti per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per applicazioni emergenti di intelligenza artificiale.

6 bis. Per i supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 12 bis, il soggetto ospitante crea uno sportello unico per gli utenti, compresi le start-up, le piccole e medie imprese e gli utilizzatori scientifici, allo scopo di facilitare l'accesso ai suoi servizi di supporto.";

6) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale *o un supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale.*";

7) è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Acquisizione e proprietà dei supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale

1. L'impresa comune acquisisce i supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale e ne diventa proprietaria.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale. I costi operativi comprendono i costi per i servizi di supercalcolo orientati all'intelligenza artificiale.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.

3. La selezione del fornitore dei supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale tiene conto della sicurezza della catena di approvvigionamento. È basata sulle specifiche della gara d'appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse.
4. L'impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione.
5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.

6. I supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC o un centro di supercalcolo situato nell'Unione.
7. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di cinque anni dopo che il supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione, la proprietà di tale supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale può essere trasferita a tale soggetto ospitante oppure il supercomputer può essere venduto a un altro soggetto o dismesso con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà o dopo la vendita o la dismissione del supercomputer ottimizzato per l'intelligenza artificiale.";
- 8) l'articolo 15 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. L'impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria, *per innalzare il livello di prestazione del supercomputer vicino all'esascala, per aumentare le capacità di intelligenza artificiale del supercomputer o per aumentare le prestazioni operative del supercomputer in qualsiasi altro modo, anche con acceleratori quantistici.* ";
- b) il paragrafo 2 è soppresso;

- c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale, ammortizzata nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi operativi aggiuntivi dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale. Per i supercomputer a petascale acquisiti durante il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1488, il contributo finanziario dell'Unione per l'adeguamento copre fino al 35 % dei costi operativi aggiuntivi."

- 9) l'articolo 16 è così modificato:

- a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. I supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale e i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale sono utilizzati principalmente per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per le applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, nonché per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale nell'Unione che richiedono il calcolo ad alte prestazioni e l'esecuzione di algoritmi di intelligenza artificiale su larga scala per la risoluzione di problemi scientifici."

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Il consiglio di direzione definisce condizioni di accesso speciali per i supercomputer ottimizzati per l'intelligenza artificiale e per i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale in conformità dell'articolo 17, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'ecosistema delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'ecosistema della ricerca e innovazione. Ciò include un accesso dedicato alle start-up e alle piccole e medie imprese. Solo le proposte per lo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale affidabili ed etici, in linea con i valori dell'UE, sono ammissibili ai fini dell'accesso.";

10) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun *supercomputer EuroHPC* quantistico, di fascia alta e ottimizzato *per l'intelligenza artificiale* è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
